REGOLAMENTO (CEE) N. 3511/87 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1987

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle trecce, passamaneria e pizzi, della categoria di prodotti n. 62 (codice 40.0620), originari dell'Indonesia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3925/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1987 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3925/86, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati I o II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che, per le trecce, passamaneria e pizzi della categoria di prodotti n. 62 (codice 40.0620), il massimale è fissato a 7,6 t; che, alla data del 12 novembre 1987, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari dell'Indonesia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi dell'Indonesia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 27 novembre 1987, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3925/86, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'Indonesia:

Numero di codice	Categoria n.	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
40.0620	62	58.06	58.06-10, 90	Etichette, scudetti e simili, tessuti ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati
		58.07		Filati di ciniglia; filati spiralati (vergolinati), diversi da quelli della voce 52.01 e dai filati di crine spiralati; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
			58.07-31, 39, 50, 80	Filati di ciniglia: filati spiralati (diversi dai filati metallizzati e dai filati di crine spiralati); trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri manufatti ornamentali analoghi, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili
		58.08	58.08-10, 90	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci
		58.09	58.09-11, 19, 21, 31, 35, 39, 91, 95, 99	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi
		58.10	58.10-21, 29, 41, 45, 49, 51, 55, 59	Ricami in pezza, in strisce o in motivi

(1) GU n. L 373 del 31. 12. 1986, pag. 68.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1987.

Per la Commissione

COCKFIELD

Vicepresidente